



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:

PIANTA	Dott.	Donato	Presidente
DUGHI	Dott.ssa	Marina	Consigliere
BENINI	Dott.	Lorenzo	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1151/2003 Ruolo Generale promossa con atto
d'appello notificato in data 8 settembre 2003 e posta in
deliberazione all'udienza collegiale del 1 febbraio 2012

DA

I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante, rappresentato e
difeso dall'Avv.to (omissis)

APPELLANTE

contro

OSPEDALI RIUNITI DI B., in persona del legale rappresentante,
rappresentato e difeso dall'Avv.to (omissis), quest'ultimo
domiciliatario giusta procura speciale alla lite in calce all'atto di
citazione in appello

APPELLATO

E nei confronti di

B. F. e B. R., in proprio e quali legali rappresentanti dei figli
minori

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 1151/2003

Camp. Civ. N.

0.it

OGGETTO:

Responsabilità
professionale

1.42.002

APPELLATO CONTUMACE

In punto: appello a sentenza del Tribunale di B. n. 166/2003 in data 3-24 aprile 2003

CONCLUSIONI

Dell'appellante

“Il procuratore dell'I.N.A.I.L. così conclude

1) in via principale merito ed in parziale riforma della sentenza n. 1166/03 del Tribunale di B., come in atto di citazione in appello dd. 21.08.03 e, pertanto, preso atto della già dichiarata e/o, comunque, accertata e dichiarata la responsabilità degli Ospedali Riuniti di B. per quanto occorso al signor Friedrich B. nel corso del suo ricovero dal 26.06.92 e specificato in narrativa del presente atto, condannare lo stesso Ente al pronto pagamento a favore dell'I.N.A.I.L. dell'importo di € 644.805,33 o di quello maggiore o minore che risulterà di giustizia, comunque entro il limite del danno civilistico concretamente risarcibile e nel quale può legittimamente esercitarsi la rivalsa dell'ente assicurativo - previdenziale, con gli interessi legali dalla data delle singole erogazioni al saldo effettivo;

2) in via subordinata e sempre in parziale riforma della sentenza n. 1166/03 del Tribunale di B., preso atto della già dichiarata e/o, comunque, accertata e dichiarata la responsabilità degli Ospedali Riuniti di B. per quanto occorso al signor Friedrich B. nel corso del suo ricovero dal 26.06.92 e specificato in narrativa del presente atto, condannare lo stesso Ente al pronto pagamento a favore dell'I.N.A.I.L. del minore importo di € 383.950,17 o di quello

maggiore o minore che risulterà di giustizia, comunque entro il limite del danno civilistico concretamente risarcibile e nel quale può legittimamente esercitarsi la rivalsa dell'ente assicurativo - previdenziale, con gli interessi legali dalla data delle singole erogazioni al saldo effettivo;

3) in via subordinata istruttoria, ammettersi la ctu indicata nell'ordinanza collegiale del 08.03.06;

4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e sentenza esecutiva come per legge."

Dell'appellato

"In via principale e di merito: respingersi le domande svolte dall'appellante I.N.A.I.L. e conseguentemente confermarsi la sentenza n. 1166/2003 emessa dal Tribunale di B..

In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 1166/2003 emessa dal Tribunale di B., respingersi in quanto inammissibili e comunque improponibili l'azione e le domande svolte in primo grado dall'I.N.A.I.L. nei confronti degli Ospedali Riuniti di B..

In ogni caso: condannarsi l'I.N.A.I.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'integrale rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio."

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato in data 27 aprile 1994 B. F. e M. Rosa Maria, in proprio e quali legali rappresentanti dei figli

CASO.it

minori, convenivano avanti al Tribunale di B. gli Ospedali Riuniti di B., in persona del legale rappresentante, al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni dagli stessi patiti a seguito di un controllo radiografico eseguito da B. F. in data 6/7/1992 nel corso del quale, per fatti imputabili al personale infermieristico, egli, già in precedenza sottoposto ad intervento chirurgico, riportava la rilussazione C6 - C7 seguita da paraplegia irreversibile.

Costituitisi in giudizio, gli Ospedali Riuniti di B. contestavano il fondamento delle avverse pretese e, in via subordinata, la sussistenza di parte dei danni ex adverso esposti e comunque la loro quantificazione, chiedendo la reiezione della domanda.

Con comparsa 25 settembre 1996 interveniva volontariamente in causa l'I.N.A.I.L. il quale, esponendo di avere erogato prestazioni all'attore, proprio assicurato, stante la derivazione del ricovero da un incidente sul lavoro, chiedeva la condanna degli Ospedali Riuniti di B. al pagamento dell'importo di L. 853.946.492.

La causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale dedotta e con la nomina di un consulente tecnico, ed infine trattenuta in decisione.

2. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di B. ha accolto le domande proposte dagli attori, osservando che le risultanze della consulenza tecnica e della prova testimoniale assunta provavano con certezza la responsabilità dell'ente convenuto per le conseguenze dell'errata manipolazione infermieristica accaduta durante il ricovero. Tenuto conto del pregresso stato di invalidità (riconducibile

all'incidente sul lavoro e ad una lesione occorsa durante il trasporto) pari al 50%, ha detratto questa percentuale dalla totalità del danno biologico accertato nella misura dell'85%, e liquidato il risarcimento in proporzione al residuo 35%.

Il Tribunale ha invece rigettato la domanda proposta dall'intervenuto dell'I.N.A.I.L., qualificata come azione di regresso ex art. 1916 c.c., sottolineando l'impossibilità di distinguere, nell'ambito delle generiche certificazioni prodotte, quanto versato all'attore in conseguenza del fatto illecito commesso dal convenuto e quanto versato in conseguenza dei precedenti infortuni.

Avverso detta sentenza ha proposto appello I.N.A.I.L. con atto notificato alle controparti in data 8 settembre 2003, chiedendone la totale riforma. Si è costituito nel presente grado Ospedali Riuniti di B., resistendo al gravame e svolgendo appello incidentale.

Trattenuta una prima volta in decisione, con ordinanza di data 8 marzo 2006 la causa è stata rimessa in istruttoria per appurare la misura in cui l'indennità liquidata dall'I.N.A.I.L. per l'invalidità permanente sia imputabile alle lesioni iatrogene; sentite le parti, non si dava poi corso alla nomina di un consulente tecnico.

La causa è stata infine trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in epigrafe, all'udienza collegiale del giorno 1 febbraio 2012.

3. Le doglianze fatte valere dall'appellante avverso la sentenza impugnata concernono: (a) la mancata considerazione del nesso di causalità fra l'infortunio sul lavoro e il danno subito a seguito della

0. it

manipolazione presso gli Ospedali Riuniti di B. e la conseguente errata distinzione all'interno di un unico danno operata dal Tribunale, avendo l'I.N.A.I.L. risarcito per l'intero ed essendo i danneggiati solidalmente responsabili; (b) l'errata ripartizione della responsabilità nella causazione del danno, essendo assolutamente preponderante la lesione iatrogena su quanto avvenuto in precedenza, perché la paraplegia degli arti inferiori ha assorbito funzionalmente i preesistenti danni; (c) l'errata conclusione del Tribunale circa l'impossibilità di distinguere, fra quanto erogato, le somme versate in conseguenza dell'infortunio sul lavoro e di quello occorso durante il trasporto e quelle erogate in conseguenza dei fatti di causa, ben potendo a tale incumbente procedersi con semplice operazione aritmetica.

Con l'appello incidentale Ospedali Riuniti di B. eccepisce l'improponibilità dell'azione svolta ex art. 11, secondo comma, D.P.R. n. 1224/1965, posto che la relativa domanda può essere proposta solo ed esclusivamente nei confronti del datore di lavoro; improponibilità derivante anche dal fatto che analoga somma è stata riconosciuta all' I.N.A.I.L. dal Tribunale di Torino con sentenza 1982/2000 in relazione al sinistro avvenuto durante il trasporto.

I motivi di impugnazione, attesa l'intima connessione, possono essere esaminati unitariamente.

4. Va innanzitutto condivisa la valutazione del Tribunale, che ha qualificato la domanda dell' I.N.A.I.L. come azione di surroga ex art. 1916 c.e., avendo l'assicuratore indennizzato il proprio assicurato

per il danno subito ed essendo quindi subentrato nei diritti di questi verso il danneggiante; e questo prescindendo dalle espressioni usate ("rivalsa"), chiaro essendo che l'azione ex art. 11, secondo comma, D.P.R. n. 1224/1965, si fonda su presupposti tutt'affatto diversi e può essere proposta esclusivamente nei confronti del datore di lavoro.

Non può esservi poi questione con riguardo alla proponibilità della domanda per avere l'I.N.A.I.L. richiesto ex art. 1916 e.c. il risarcimento del danno nei confronti di altri soggetti con riguardo al sinistro avvenuto durante il trasporto, poiché la sentenza del Tribunale di Torino che ha definito la controversia ha espressamente circoscritto la pronuncia al danno subito a seguito di tale evento.

5. Va in secondo luogo confermata la legittimazione dell'I.N.A.I.L. ad agire ex art. 1916 e.e. nei confronti degli Ospedali Riuniti di B. per quanto erogato all'infortunato, dovendosi ritenere l'obbligo legale dell'istituto nei confronti dell'assicurato esteso anche a quanto possa occorrere durante le cure ricevute a causa dell'infortunio stesso.

Per quanto l'infortunio sul lavoro, quello accaduto durante il trasporto sanitario e quello occorso durante il ricovero costituiscono eventi distinti, fonte ciascuno di autonoma responsabilità, è certo che la necessità di trasporto e ricovero è insorta a seguito dell'infortunio, tanto che doverosamente l'I.N.A.I.L. ha erogato le prestazioni di legge nei confronti del lavoratore con riguardo all'invalidità che ne è infine definitivamente risultata (ed infatti la Corte di Cassazione ha in un caso affermato la riconducibilità all'attività lavorativa della

0
i
t
it

malattia contratta per complicanze insorte dalla vaccinazione contro l'epatite B, atteso che la necessità di questo intervento sanitario - nonché dei successivi richiami - era conseguente ad un infortunio sul lavoro - Cass. Sez. L, Sentenza n. 13361 del 17/06/2011).

6. Venendo al merito della vicenda, il consulente tecnico ha accertato che il complesso delle menomazioni di cui soffre B. F. comporta una diminuzione dell'integrità fisica, intesa come entità biologica, pari all'85%. Detraendo da tale percentuale quel tasso di invalidità che comunque sarebbe conseguito alle lesioni derivate dall'infortunio sul lavoro e da quello occorso durante il trasporto, stimato nel 50%, è da ricondurre alla lesione midollare riportata durante la degenza presso gli Ospedali riuniti di B. l'ulteriore 35%.

Ha altresì concluso che per effetto dei primi due eventi il danneggiato aveva completamente perduto la capacità lavorativa specifica con riguardo all'attività esercitata, residuando una sfera attitudinale a mansioni generiche prevalentemente sedute.

Tale ultimo ambito attitudinale è stato ridotto, a causa della lesione midollare, del 25%.

7. Ciò posto, con riguardo all'estensione del diritto di regresso ex art. 1916 c.c. dell'I.N.A.I.L., poiché effetto della surrogazione è la successione a titolo particolare dell'assicuratore, nei limiti di quanto versato, nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, la relativa azione risulta sottoposta ad un doppio limite.

Il primo attiene al danno civilisticamente risarcibile: poiché l'assicuratore succede nella medesima posizione dell'assicurato,

occorre stabilire quali somme sarebbero a questi spettate in applicazione dei principi di diritto civile. E' noto infatti che i criteri di liquidazione del diritto civile e quelli stabiliti dalla normativa in tema di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro non coincidono né quanto al tipo di danno patrimoniale risarcibile, né quanto alle modalità di calcolo delle percentuali di invalidità (e di questo è ben cosciente anche l'appellante, quando nelle conclusioni precisa che la richiesta vale "entro il limite del danno civilistico concretamente risarcibile").

Il secondo limite attiene all'ammontare dell'indennità versata. In materia di risarcimento del danno, esso dovrà tenere conto non solo dell'entità della somma corrisposta, ma anche della natura del danno risarcito, e, soprattutto, tenere conto della fondamentale distinzione fra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

Per questa ragione non può essere fatto proprio dal Collegio il ragionamento che vorrebbe si ripartisse, fra gli autori dei diversi fatti illeciti e nella misura indicata (50% - 35%), la percentuale che costituisce il complessivo danno all'integrità fisica della persona, e la si applicasse sulla somma complessivamente versata dall' I.N.A.I.L. E' del tutto pacifico, infatti, che prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000 l'I.N.A.I.L. non indennizzava l'assicurato del danno biologico, e che questo non è certo avvenuto nel caso di specie; tanto che, in forza del principio di cui all'art. 1916 c.c., l'istituto non potrebbe surrogarsi nei diritti dell'assicurato per somme che a lui non ha corrisposto.

CASO

0.it

Si è detto che, secondo il consulente tecnico, il danneggiato aveva perso l'intera capacità lavorativa specifica a seguito dei due eventi che avevano preceduto il ricovero; e che l'errata manipolazione ha determinato una diminuzione della capacità lavorativa generica nella misura del 25%.

Il principio del limite del danno civilisticamente risarcibile impone allora di escludere la surrogazione dell'I.N.A.I.L. con riguardo al danno alla capacità lavorativa specifica, non essendo la sua totale perdita conseguenza delle lesioni subite durante il ricovero, sicchè il danneggiato non avrebbe potuto pretendere nulla per tale titolo dagli Ospedali civili di B..

Avendo però il consulente riconosciuto quale conseguenza di tale fatto una diminuzione della capacità lavorativa generica del 25%, occorre accertare se essa sia stata effettivamente indennizzata dall'istituto all'assicurato.

A tale quesito va data risposta negativa.

E' certo che il danno alla capacità lavorativa generica, intesa come potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttiva di reddito, nè è in procinto, presumibilmente di svolgerla, ha natura non patrimoniale, sostanziandosi in una menomazione dell'integrità psicofisica e non comportando alcuna conseguenza sul piano della produzione del reddito: come tale non è scindibile dalla valutazione complessiva del danno biologico (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3260 del 19/03/1993; Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 10/03/1998; Sez. 3, Sentenza n. 7084 del

24/05/2001; Sez. 3, Sentenza n. 15187 del 06/08/2004; Sez. 3, Sentenza n. 2311 del 02/02/2007).

Afferma inoltre la Corte di Cassazione che le indennità previste dal D.P.R. 1224/1965 sono “collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psieofisica ha sull’attitudine al lavoro dell’assicurato”, mentre non assumono alcun rilievo “gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione stessa comporta con riferimento agli altri ambiti ed alle altre modalità di espressione della personalità del danneggiato nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generico.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19150 del 29/09/2005).

Ed ancora: “In tema di rivalsa dell’I.N.A.I.L. nei confronti dei terzi responsabili del danno cagionato al lavoratore assistito, non può riconoscersi in favore del predetto Ente il diritto alla somma corrispondente a quella parte della liquidazione del danno biologico relativa alla perdita della capacità lavorativa generica intesa come menomazione potenziale e reddituale, che è inclusa nella lesione della salute, e non può essere espunta dalla globalità della stessa, comprensiva di altre voci interrelazionali (come il danno alla vita di relazione, quello per la perdita di concorrenzialità, di chances in campi non lavorativi ma socialmente rilevanti). (...) La predetta capacità lavorativa generica, che appartiene alla sfera inviolabile della persona, e la cui tutela spetta in via esclusiva al danneggiato, è, infatti, ontologicamente differente da quella, che, per prassi, ha una denominazione analoga, intesa come attitudine al lavoro, la cui

0
i
t

menomazione, che è causa di perdita patrimoniale da mancato guadagno, dà diritto alle prestazioni I.N.A.I.L.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8998 del 27/08/1999).

La conclusione appare allora obbligata: la diminuzione della capacità lavorativa generica non atiene al danno patrimoniale che l’I.N.A.I.L. ha indennizzato all’assicurato, ma al danno biologico; e per questo, surrogandosi l’istituto nei diritti dell’assicurato ex art. 1916 c.c. solo nei limiti di quello che è stato versato (e non solo di quanto è stato versato), la sentenza impugnata deve essere confermata.

8. La difficoltà della questione di diritto induce a compensare integralmente le spese di causa.

P . Q . M .

La Corte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,

respinto l’appello, conferma la sentenza impugnata

compensa integralmente le spese fra le parti

Così deciso in Breseia, in camera di consiglio, il giorno 1 febbraio 2012.

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE